



Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

dr. Guido Salvini

7° piano - stanza 24 (tel.02/54334319 - fax 02/5453428)

N.369/08 R.G.N.R.

N.2118/08 R.G.GIP.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano

Il Giudice per l'udienza preliminare, dr. Guido Salvini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

nel procedimento penale nei confronti di:

PIPERI Luigi, nato a Milano il 12.6.1983,
attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Monza

(difeso di fiducia dall'avv. Michele Continiello, Via Podgora n°12/b, Milano)

IMPUTATO

A) in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p. poiché, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata AR 489 JE, percorrendo via Satta in prossimità dell'intersezione con via Vittani, per colpa consistita nell'aver ommesso di dare la precedenza al pedone che attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali e di regolare la velocità avuto riguardo allo stato ed al carico del veicolo e alle condizioni della strada e del traffico – violando così l'art. 141 e 191 del codice della strada – investiva il pedone LEUCI Enrico, provocando la sua morte per politraumatismo.

A Milano, il 5 gennaio 2008.

B) in ordine al reato di cui all'art. 189 comma 1, 6 e 7 del C. di S. poiché, coinvolto nell'incidente stradale di cui al capo a), ometteva di fermarsi e di prestare soccorso a predetto pedone che conseguentemente decedeva.

A Milano, il 5 gennaio 2008.

C) In ordine al reato di cui all'art. 187 comma 1bis D.L.vo 285/1990 e successive modifiche, perché si poneva alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata AR 489 JE in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare risultava positivo ai valori U – cocaina metabolici > 5.000 ng/ml.

Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale mortale.

A Milano il 5 gennaio 2008.

parti civili:

Michele Leuci, nato a Milano il 29.8.1963,

Grazia Leuci, nata a Milano il 2.10.1954, (figli di Enrico Leuci, deceduto il 5.1.2008)

domiciliati *ex lege* presso il difensore di fiducia avv. Giambattista Quaranta, Via Lattuada 26, Milano.

Nel presente procedimento, svoltosi con rito abbreviato, Luigi Piperi è accusato di omicidio colposo in danno del pedone Enrico Leuci, travolto dall'imputato la sera del 5.1.2008 mentre questi era alla guida della sua Fiat Punto, nonché è accusato dei reati di cui all'art.189, 6° e 7° comma, del Codice della Strada per non essersi fermato dopo l'incidente e non aver soccorso la vittima ed infine del reato di cui all'art.187, 1° comma bis, del Codice della Strada per essersi quel giorno messo alla guida della vettura dopo aver assunto sostanza stupefacente in particolare cocaina.

L'ultimo reato, che peraltro, come anche in seguito si dirà, connota di particolare gravità la complessiva condotta dell'imputato, è stato rilevato dal Pubblico Ministero e contestato a Piperi solo nella seconda fase del giudizio e cioè nella fase del giudizio abbreviato che era stata preceduta dall'udienza camerale dinanzi ad altro Gup durante la quale le parti avevano proposto una sentenza di applicazione pena per i reati di cui agli attuali capi A e B.

Il Gup, preso atto della richiesta, che pur aveva avuto il consenso del Pubblico Ministero, e cioè l'irrogazione di una pena detentiva complessiva di 1 anno e 7 mesi, l'aveva respinta in quanto l'individuazione e la commisurazione della pena passavano attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da giudicarsi equivalenti all'aggravante di cui al II comma dell'art.589 c.p. e il Gup aveva ritenuto che tali attenuanti non potessero essere concesse in considerazione dei precedenti penali piuttosto numerosi dell'imputato.

Inoltre il Gup aveva ritenuto complessivamente non congrua la pena proposta anche in assenza, tra l'altro, di una formale contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale in relazione al capo B).

Il fascicolo, essendosi con la decisione negativa in ordine al patteggiamento creata una situazione di incompatibilità, è stato quindi riassegnato a questo Giudice affinché procedesse con rito abbreviato in base alla richiesta subordinata presentata dall'imputato.

Proprio durante le udienze in cui si è snodato tale rito, è stata rilevata dal P.M. **l'incompletezza delle contestazioni** in quanto il rapporto della Polizia Locale dava atto che **l'esame tossicologico sulle urine di Piperi, effettuato alcune ore dopo i fatti dal Laboratorio di Analisi di Niguarda, aveva dato esito positivo in relazione ai metaboliti della cocaina** ed infatti l'esito delle analisi era già stato formalmente trasmesso alla Procura della Repubblica con una nota a seguito portante la data 9.1.2008.

Pertanto all'udienza del 7.11.2008 il Pubblico Ministero ha contestato all'imputato, presente e fra l'altro detenuto per altra causa, il reato di cui al capo C di rubrica.

Passando all'esposizione dei fatti, l'incidente che ha provocato la morte pressoché istantanea di Enrico Leuci, pensionato di 75 anni di età, che in quel momento stava facendo rientro a casa, è descritto con ricchezza di dati nel rapporto della Polizia Locale intervenuta sul posto.

A tale rapporto sono acquisite anche le dichiarazioni testimoniali di alcuni cittadini ed i fotogrammi delle telecamere che avevano ripreso i movimenti delle vetture in quei minuti nel tratto appena precedente quello in cui è avvenuto l'incidente.

Si legge nel rapporto che una pattuglia era intervenuta alle 19.03 in Via Sebastiano Satta all'altezza dell'incrocio con Via Vittani, in zona Quarto Oggiaro, poiché pochissimi momenti prima era avvenuto un grave incidente stradale cui era seguita la fuga del conducente dell'autovettura investitrice.

Sul posto gli operanti avevano potuto rilevare le tracce lasciate dall'incidente e reperire alcuni oggetti appartenenti alla vittima rimasti sulla platea stradale in quanto questa era già stata portata, purtroppo inutilmente, in ospedale da un'ambulanza della Croce Bianca.

Dal rapporto e dall'allegata planimetria si evince chiaramente che Enrico Leuci era stato travolto mentre attraversava Via Satta sulle strisce pedonali o comunque alquanto vicino ad esse e che l'attraversamento della carreggiata si stava svolgendo da sinistra verso destra rispetto al veicolo investitore.

L'investimento era avvenuto quando il pedone aveva già attraversato 2/3 della carreggiata ed il corpo imbarcato dalla vettura era stato portato più avanti sino a quasi 30 metri oltre le strisce pedonali. Nel tratto tra queste e il luogo in cui la vittima era rimasta riversa sulla platea stradale erano stati trovati il cappello e l'orologio appartenenti alla vittima e, poco oltre il corpo, l'orologio

L'ombrello e parte del corpo della vittima avevano anche strisciato contro una Ford Fiesta parcheggiata sul lato destro della strada che era rimasta strisciata lungo la fiancata e sporcata da alcune macchie di sangue.

Sul terreno non vi era alcuna traccia di frenata e la platea stradale era bagnata per la leggera pioggia che stava cadendo quella serata, situazione che insieme all'ora serale avrebbe consigliato la massima prudenza.

Nell'immediatezza dei fatti gli operanti acquisivano anche le dichiarazioni di coloro che erano in grado di fornire elementi utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Sintetizzando solo i punti di maggior rilievo per la presente decisione, i testimoni fornivano i seguenti elementi:

- ✓ Filomena Lucino, amica della vittima Enrico Leuci, narrava che avevano trascorso insieme la parte finale del pomeriggio nella abitazione della donna di Via Comasina e Leuci l'aveva lasciata quindi verso le 18.30 per tornare a casa servendosi dell'autobus 40 che lo avrebbe portato in prossimità della sua abitazione in Via Ungaretti 12 a Quarto Oggiaro;
- ✓ Carmelina Giacco, residente in Via Vittani 6 e quindi vicinissimo al punto del sinistro, narrava di aver sentito un forte colpo provenire da Via Satta e di essersi affacciata subito al balcone vedendo sulla carreggiata il corpo di un uomo che già non dava segni di vita. Chiamava quindi immediatamente il 118. Specificava di non aver udito nessun rumore di frenata e di aver notato dal balcone un berretto scuro con visiera più o meno al centro della semicarreggiata poco oltre le strisce pedonali prendendo in considerazione il senso di marcia Via Traversi - Via Pascarella. Si tratta appunto del berretto di Leuci rinvenuto poi dagli operanti sul marciapiede all'altezza del palo della luce 15, dove certamente qualcuno lo aveva posato (cfr. anche fotografia 21 del fascicolo fotografico relativo all'incidente stradale), poco oltre, appunto, le strisce pedonali. Carmelina Giacco aggiungeva che in quel momento l'illuminazione pubblica di Via Satta era accesa normalmente;
- ✓ Pasquale Bonanno si trovava invece in strada fermo sul marciapiede all'altezza di Via Vittani 5. Avendo lo sguardo rivolto verso Via Satta, aveva visto un'autovettura di colore scuro **immettersi ad alta velocità** nell'area di intersezione tra Via Satta e Via Vittani. Subito dopo aveva sentito il rumore di un forte urto non preceduto peraltro da alcun rumore di frenata. Aveva subito raggiunto l'incrocio oltre il quale, a circa 30 metri, aveva scorto il corpo della vittima mentre il veicolo investitore si era già allontanato.

Mentre erano in corso gli accertamenti sul luogo dell'investimento, giungeva alla Polizia Locale notizia che intorno alle ore 19.50, e cioè circa un'ora dopo il sinistro, si era presentato al Commissariato "Cenisio" della Polizia di Stato Luigi Piperi, accompagnato dalla fidanzata, il quale riconosceva di essere colui che aveva investito un pedone in Via Satta.

In tale frangente Piperi rilasciava una spontanea dichiarazione in cui spiegava di essere uscito quella sera dalla casa del fratello in Via Pascarella per cercare una cabina telefonica avendo esaurito il credito del proprio cellulare, stava percorrendo Via Satta. Giunto all'incrocio con Via Vittani in quel momento, a suo dire, senza l'illuminazione pubblica in funzione, aveva sentito un forte botto provenire dalla parte

anteriore destra del veicolo senza riuscire subito a comprendere cosa fosse successo anche perché aveva il vetro anteriore appannato.

Aveva frenato e si era reso conto che vi era una persona distesa al suolo.

Aveva quindi deciso istintivamente di allontanarsi temendo ritorsioni nei suoi confronti da parte di chi si trovava nella zona.

Aveva raggiunto via Cerkovo, dove abita sua nonna, aveva abbandonato la vettura dal cui parabrezza si staccavano pezzi di vetro e si era messo in contatto con la fidanzata con la quale aveva raggiunto il Commissariato "Cenisio".

Piperi aggiungeva che secondo lui l'impatto non era avvenuto sull'attraversamento pedonale e il pedone aveva iniziato l'attraversamento passando tra i veicoli in sosta.

Infine al rapporto della Polizia Locale sono allegati anche un CD ed alcuni fotogrammi tratti dalla registrazione della telecamera posta in Via Satta, intersezione Via Traversi, nel lasso di tempo compreso tra le ore 18.40 e le ore 19.15.

Tale telecamera non ha potuto riprendere il momento e il luogo dell'investimento in quanto il suo campo di visuale non raggiunger l'incrocio con Via Vittani. Tuttavia ha potuto riprendere il passaggio delle autovetture in quei momenti nel tratto immediatamente precedente quello in cui si è verificato l'investimento.

Dai **fotogrammi raccolti nell'album** si vede chiaramente, a partire dalle ore 18:49.04, **un'autovettura, certamente quella guidata dall'imputato, impegnata a forte velocità in una manovra azzardata e cioè il superamento di un altro veicolo** seguito da un rientro non immediato nella propria semicarreggiata nonostante la presenza di un autobus di fronte (cfr. fotogrammi 2-9).

L'autovettura guidata da Piperi esce poi dal campo di visuale della telecamera ma pochi secondi dopo, alle ore 18:49.52 (fotogramma 14) si vede un pedone correre in mezzo alla parte iniziale di Via Satta guardando in fondo alla strada, segno che certamente l'investimento era appena avvenuto ed il passante si dirigeva di mcorsa verso il luogo del sinistro per cercare di portare soccorso.

Pochi minuti dopo la telecamera riprende l'arrivo dell'ambulanza (fotogramma 19 delle ore 18:55.12).

La registrazione della telecamera conferma che poco prima dell'incidente l'autovettura Fiat Punto guidata da Piperi procedeva ad alta velocità e in modo pericoloso e disinvolto nonostante il traffico e le non buone condizioni atmosferiche.

All'udienza di giudizio abbreviato del 7.11.2008, subito dopo la contestazione dell'ulteriore reato di cui all'art. 187 comma 1bis D.L.vo 285/1990 da parte del Pubblico Ministero, l'imputato ha inteso rendere le spontanee dichiarazioni che qui di seguito si riportano:

“Sono consumatore di cocaina dall'età di circa 20 anni.

Consumo cocaina una volta alla settimana, e cioè il sabato sera, ovviamente comprandola nella mia zona. Poi vado in discoteca a ballare.

*In genere **consumiamo la cocaina** all'uscita della discoteca, **ormai lo fanno tutti.***

Vado e torno in macchina, talvolta guido io e altre volte guidano altre persone.

Quella sera non avevo consumato cocaina, anche perché erano le ore 19.30 circa; l'avevo consumata invece la sera di Capodanno quando ero stato al ristorante e a ballare, però non avevo guidato io.

Per quanto concerne l'incidente, faccio presente che io già da un po' avevo concluso un sorpasso, la persona è uscita d'improvviso, io non l'ho vista, non ho neanche frenato e ho sentito solo il botto.

Sottolineo che l'urto è avvenuto tra il faro e la freccia del lato dello spigolo anteriore destro.

Ero uscito per andare a fare una ricarica del cellulare perché avevo finito il credito.

Io sono convinto, anzi sono praticamente certo, che il pedone attraversasse dalla mia destra verso sinistra. Non mi ricordo a che velocità andavo.

Faccio altresì presente , come avevo già detto, che non mi sono fermato perché stavano uscendo parecchie persone da un bar piuttosto mal frequentato e ho avuto paura.

Ho comunque chiamato io l'ambulanza con il mio telefonino quando stavo per arrivare sotto casa della mia ragazza e cioè in Via Pascarella 34 e prima che lei scendesse per accompagnarmi con la sua macchina alla Polizia.””

In sostanza l'imputato, nelle dichiarazioni rese al personale del Commissariato di P.S. "Cenisio" e poi all'udienza di giudizio abbreviato, pur non potendo negare la proprie responsabilità, **ha tentato di minimizzare la gravità del suo comportamento** sostenendo che il pedone stava attraversando da destra verso sinistra e non viceversa cosicché era appena entrato nella sua visuale, sostenendo che non aveva attraversato sulle strisce ma era sbucato appunto da destra dalle macchine in sosta ed ancora che in quel momento l'illuminazione pubblica di Via Satta non era funzionante.

Infine, non potendo negare i risultati dell'esame delle urine effettuato presso l'Ospedale Niguarda, ha cercato di sostenere che egli non aveva assunto cocaina da poche ore ma che l'assunzione di tale sostanza risaliva a 5 giorni prima e cioè allora sera di Capodanno.

Tutte **le affermazioni autogiustificatorie dell'imputato sono tuttavia smentite** dagli atti processuali e dalle normali cognizioni tecnico-scientifiche.

Il pedone proveniva infatti da sinistra verso destra e quindi, avendo già attraversato 2/3 della carreggiata, era ampiamente visibile dal conducente la vettura ed inoltre aveva attraversato Via Satta sulle strisce o nella prossimità di esse come consentito dal Codice della Strada.

Infatti:

- le fotografie del corpo di Enrico Leuci presenti nel fascicolo fotografico della Polizia Locale evidenziano uno sfondamento verso l'interno delle ossa della gamba destra (fotogrammi 32 - 34) mentre la gamba sinistra appare indenne. Ciò significa che il primo impatto con la parte bassa della vettura ha interessato la gamba destra che è stata in pratica spezzata in direzione dell'altra gamba.
Un evento traumatico del genere è compatibile solo con **la posizione di un pedone che stia camminando da sinistra verso destra** rispetto al campo di visuale dell'autovettura investitrice;
- tale conclusione è confermata dal fatto che Enrico Leuci, come confermato dalla teste Filomena Lucino e dall'ora in cui è avvenuto l'incidente, stava tornando a casa dopo essere sceso dall'autobus in Via Amoretti. Di conseguenza egli poteva stare attraversando Via Satta all'altezza di Via Vittani solo da sinistra verso destra rispetto alla vettura guidata da Piperi in quanto Via Ungaretti 12, ove egli abitava, si trova a pochi metri oltre Via Vittani appunto in direzione destra sempre tenendo come punto di riferimento la provenienza della vettura;
- la planimetria approntata dalla Polizia Locale evidenzia una distanza di meno di 28 metri tra le strisce pedonali di Via Satta e il punto in cui è stato trovato il corpo di Leuci. Tale distanza non elevata è assolutamente indicativa del "caricamento" del pedone sul cofano della vettura sulle strisce pedonali o in prossimità di esse tanto che in posizione più arretrata rispetto al corpo sono stati trovati l'ombrello e alcune parti di plastica della vettura investitrice.
Il cappello è stato addirittura trovato sulla semicarreggiata da un passante in un punto che non poteva che essere vicinissimo alle strisce pedonali dato che è stato, per rispetto, spostato sotto il palo della luce n.15 (ove sono stati posti anche dei fiori, cfr. fotografia n.21).
Il palo, come si desume dalla planimetria, è solo 3 metri circa oltre le strisce pedonali.

L'illuminazione pubblica in quel momento in Via Satta era funzionante, contrariamente a quanto affermato da Piperi.

Infatti:

- lo ha confermato nell'immediatezza dei fatti la testimone oculare Carmelina Giacco e lo confermano le registrazioni delle telecamere.
- Inoltre per scrupolo è stato disposto dal Pubblico Ministero un accertamento presso l'AEM Elettricità Spa e dalla risposta della Direzione Affari legali di tale società si desume che effettivamente quel giorno vi era stata una segnalazione di non funzionamento dell'illuminazione nella zona di Via Traversi ma che **al momento dell'intervento, avvenuto il 5.1.2008 prima e non dopo l'incidente, l'impianto era stato resettato e comunque non presentava anomalie.**

Inoltre Piperi non poteva aver assunto cocaina solo la notte del 31 dicembre e cioè 5 giorni prima dell'incidente.

Infatti:

- il prelievo delle urine presso il laboratorio di analisi dell'Ospedale di Niguarda è avvenuto alle ore 1,25 del 6/1 e cioè oltre 6 ore dopo l'incidente. Nonostante ciò il livello di concentrazione dei metaboliti della cocaina è risultato di **oltre 5.000 ng per millilitro, molto superiore quindi alla soglia di tolleranza di 50 ng sempre per millilitro;**
- gli studi chimico-tossicologici più accreditati indicano il tempo di presenza massimo dei metaboliti della cocaina nelle urine in **1 -2 giorni dall'assunzione della sostanza**, che può raggiungere i 3 giorni solo nei casi di assunzione di una quantità di sostanza particolarmente elevata¹.

Ciò significa che Piperi, diversamente da quanto ha affermato in udienza, non può avere consumato la cocaina per l'ultima volta prima dell'incidente la notte di Capodanno e cioè 5 giorni prima.

E' invece probabile che **egli avesse assunto la sostanza poche ore prima di mettersi alla guida**, tenendo anche conto che il 5/1/2008 era un sabato, giornata, per stessa ammissione dell'imputato, più frequentemente "dedicata" all'uso di tale droga.

In conclusione nel corso delle indagini e anche in udienza, anche dinanzi ai figli della vittima presenti in aula, l'imputato ha non solo mostrato assai scarsa resipiscenza e consapevolezza delle conseguenze della sua condotta, ma ha tentato di confondere il quadro probatorio addebitando alla vittima una parte della colpa di quanto avvenuto e cercando altre giustificazioni che sono state smentite dagli atti.

Resta quindi da individuare solo l'entità della pena che deve essere irrogata all'imputato per ciascuno dei reati lui contestati e per il fatto valutato nel suo complesso.

Tale valutazione comporta una riflessione di ordine generale.

L'omicidio determinato da colpa nella circolazione stradale è un reato unico ma le concrete condotte che portano a tale tragica conseguenza sono **tra loro assai diverse.**

Vi sono condotte, sanzionate come omicidio colposo nella giurisprudenza di tutti i giorni, che originano da un coefficiente di colpa assai lieve quale una momentanea disattenzione, una modestissima e frequentemente tollerata violazione del Codice della Strada, l'incapacità del conducente di reagire prontamente ad una situazione di pericolo e altri casi in cui la colpa dell'imputato è pari se non inferiore a quella di altri soggetti coinvolti nel sinistro.

In tali casi, descrivibili come **l'incidente che può "capitare a tutti", anche al guidatore normalmente prudente** e non portato a violare le norme poste a tutela della sicurezza degli utenti della strada, vengono in generale **irrogate pene piuttosto lievi, prossime ai minimi edittali.**

¹ Cfr. ad esempio Alain G.Verstraete *Detection times of drugs of abuse in blood, urine and oral fluid* in Therapeutic drug monitoring, vol.26, n.2, aprile 2004, pagg.200 e segg.

Al contrario altri incidenti stradali con conseguenze tragiche originano da un comportamento o da una situazione non momentanea o casuale.

In tali casi il conducente **precostituisce consapevolmente e spesso in modo protratto nel tempo la situazione di pericolo violando in modo deliberato e dimostrando insofferenza per le più elementari norme di prudenza.**

Basti pensare a chi effettua sorpassi azzardati, soprattutto in tempo di notte, a chi impegna un incrocio ad alta velocità o con il semaforo rosso, a chi imbocca una strada contromano pur pienamente consapevole del divieto e ovviamente a chi si mette alla guida dopo aver ingerito alcool oltre i limiti consentiti o stupefacenti.

In tali situazioni la giurisprudenza ricorre talvolta al riconoscimento dell'aggravante della colpa cosciente (art.61 n.3 c.p.) e cioè aver agito nei reati colposi prevedendo in qualche modo l'evento come possibile ma nella convinzione, grazie magari alla propria perizia nella guida, di evitarlo.

Ma nemmeno tale figura giuridica, di impianto prettamente teorico e poco aderente alla realtà dell'agire concreto, si attaglia a casi come quelli descritti, in cui il guidatore non si rappresenta nemmeno il binomio pericolo/convinzione di evitarlo ma più semplicemente **si muove nella più completa e anche concretamente più grave noncuranza di quanto può avvenire agli altri utenti della strada e anche a lui stesso.**

Tale stato psicologico si può quindi definire non tanto come colpa cosciente ma come **colpa grave per difetto di percezione sociale dei propri atti.**

L'omicidio colposo di cui Luigi Piperi si è reso responsabile **si colloca certamente in tale seconda categoria.**

Egli guidava ad alta velocità e lo dimostra l'entità dei danni riportati dalla parte anteriore della sua vettura e dal parabrezza dopo l'impatto con il corpo del povero Leuci (cfr. fotografie 2-9 scattate in data 9.1.2008).

Effettuava sorpassi azzardati in tempo di notte e con il fondo stradale bagnato, ha messo in pericolo l'incolumità del suo prossimo per un motivo futile (la fretta, a suo dire, di ricaricare il telefonino) e soprattutto aveva da poco assunto sostanze stupefacenti.

Perdipiù guidava, per sua stessa ammissione, con il vetro anteriore appannato e dopo l'impatto con la vittima che ha visto riversa sulla carreggiata non ha sentito l'esigenza morale di fermarsi e cercare di prestarle soccorso lasciando che fossero altri a farlo.

L'insieme di tali dati indicatori di **una colpa in cui è insito un difetto di percezione del disvalore sociale** non può che portare all'individuazione di una pena base per il reato di omicidio colposo **prossima ai massimi edittali**: nel caso in esame, come si vedrà nel computo finale, 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Per ragioni in parte diverse e in parte ricollegabili a quelle ora esposte, Luigi Piperi **non appare nemmeno meritevole delle circostanze attenuanti generiche**, dovendosi con ciò giungere alle medesime conclusioni cui già era pervenuto il Gup al momento del rigetto della richiesta di patteggiamento.

Innanzitutto, come già rilevato dal Gup che era intervenuto in tale prima fase, anche se non vi è stata una formale contestazione della recidiva, il certificato penale di Piperi presenta, nonostante l'età piuttosto giovane, 2 condanne per furto e 2 per ricettazione, dato che, insieme all'assenza di un'attività lavorativa verificata, lascia intendere che egli viva in parte o prevalentemente di attività illecite.

Perdipiù egli è attualmente detenuto in espiazione di una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per un furto commesso nel marzo 2008, subito dopo quindi l'incidente per cui si procede, e all'udienza del

28/10/08 ha giustificato in modo piuttosto risibile tale nuovo reato con il fatto che essendogli stata ritirata la patente non aveva più modo di lavorare.

Già si è accennato poi al fatto che egli né in udienza né in altro modo **abbia mostrato alcun segno di seria respiscenza** né fra l'altro è avvenuto, né da parte sua né da parte di altri, compreso l'istituto assicurativo, alcuna offerta di risarcimento nemmeno parziale.

Ma soprattutto l'imputato, con il suo comportamento il 5/1/2008, con ogni probabilità non occasionale, dimostrato di essere del tutto insensibile alla campagna di informazione che da almeno 2 anni con notevole intensità viene condotta sulle possibili conseguenze tragiche di una guida pericolosa soprattutto se accompagnata dall'uso di sostanze stupefacenti e peraltro si è dimostrato del tutto insensibile non solo al richiamo civico ma anche all'effetto deterrente costituito dall'assai pubblicizzato aumento delle pene.

Quanto all'uso degli stupefacenti, Piperi, all'udienza del 7/11, **ha ammesso di essere consumatore di cocaina da circa 5 anni, soprattutto il sabato, perché "ormai lo fanno tutti" e di non essersi mai troppo curato di evitare la guida anche in tali condizioni**, affermazione questa che ben testimonia l'insensibilità e l'indifferenza per la sicurezza altrui.

Alla luce di quanto ora esposto, la pena da irrogarsi, soprattutto per il più grave reato di cui al capo A, non può che attestarsi in modo prossimo ai massimi edittali.

La pena proporzionata alla gravità dell'omicidio colposo di cui al capo A deve quindi essere individuata in 4 anni e 6 mesi di reclusione, da ridursi a 3 anni per la scelta del rito.

Per quanto concerne la contravvenzione di cui al capo B, unificate le due condotte di cui al 6° e al 7° comma dell'art.189 C.d.S. sotto il vincolo della continuazione e ritenuta più grave la mancata assistenza alla vittima di cui al 7° comma, pena base equa appare quella di 8 mesi di arresto, aumentata ad 1 anno per la continuazione e ridotta di un terzo per la scelta del rito.

In relazione al reato di cui all'art.187, I comma bis, C.d.S. e cioè la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, pena equa appare quella di 6 mesi di arresto e 7.500 euro di ammenda, anch'essa da ridursi di un terzo per la scelta del rito.

La pena complessiva deve quindi essere determinata in 3 anni di reclusione, 1 anno di arresto e 5.000,⁰⁰ euro di ammenda.

Anche la **sospensione della patente di guida**, da applicarsi come misura accessoria ai sensi dell'art.222 C.d.S., deve essere disposta, per la gravità del fatto e il pericolo di reiterazione, **in misura prossima al massimo consentito e cioè per 3 anni**.

Segue alla condanna anche la confisca dell'autovettura Fiat Punto di proprietà dell'imputato.

Passando alle conseguenze sul piano civilistico del reato di cui al capo A, il danno patrimoniale e morale cagionato alle costituite parti civili, i figli Grazia e Michele Leuci, deve essere liquidato in un separato giudizio civile.

Tuttavia le modalità della morte dello sventurato Enrico Leuci e la gravità delle conseguenze del fatto anche sul piano psicologico per i congiunti, impongono di assegnare alle parti civili una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di 60.000 euro per ciascuna di esse.

Infine l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che appare equo liquidare in 6.000 euro più I.V.A. più C.P.A. con anticipazione a carico dello Stato essendo l'imputato stato ammesso al gratuito patrocinio.

P. Q. M.

Visti gli artt.438 e ss. c.p.p.

dichiara

PIPERI Luigi colpevole dei reati lui ascritti e applicata la diminuzione del rito,
lo condanna

per il reato di cui al capo A alla pena di 3 anni di reclusione, per il reato di cui al capo B, applicata la continuazione tra la più grave condotta di cui al 7° comma dell'art.189 C.d.S. e la condotta di cui al comma 6 del medesimo articolo alla pena di mesi 8 di arresto e per il reato di cui all'art.187 comma 1-bis C.d.S. di cui al capo C alla pena di 4 mesi di arresto e 5.000 euro di ammenda

determina

così la pena complessiva in anni 3 di reclusione, 1 anno di arresto e 5.000 euro di ammenda.

condanna

altresì **PIPERI Luigi** al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art.222 C.d.S.

dispone

nei confronti di **PIPERI Luigi** la sospensione della patente per anni 3.

Visto l'art.187 I comma C.d.S.

ordina

la confisca dell'autovettura Fiat Punto targata AR489JE appartenente all'imputato.

Visti gli artt.538 e ss. c.p.p.

condanna

altresì **PIPERI Luigi** al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili Leuci Grazia e Leuci Michele, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando comunque alle stesse una provvisoria provvisoriamente esecutiva di 60.000 euro per ciascuna di esse.

Visto l'art.541 c.p.p.

condanna

altresì **PIPERI Luigi** al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano in 6000,00 euro + IVA + CPA

Milano, 21 novembre 2008

Il Giudice
Guido Salvini